CONCESSIONE DI INDENNIZZI E CONTRIBUTI PER DANNI DI GUERRA

Art. 57

Accreditamento di fondi agli Intendenti di finanza

Per provvedere al pagamento dei contributi e degli indennizzi da parte degli Intendenti di finanza vengono emessi a loro favore, in deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ordini di accreditamento di importo non superiore ai 400 milioni di lire ciascuno. Parimenti su ordini di accreditamento da emettersi nei limiti di 40 milioni, gli Intendenti di finanza provvedono al pagamento delle spese occorrenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e delle Commissioni provinciali di cui alla presente legge, nonche' delle retribuzioni e di ogni altro compenso spettante al personale non di ruolo degli uffici stessi.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1954, non più in vigore dal 12 gennaio 1962 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra
Estremi	Legge 27 dicembre 1953, n. 968
Capo	III — Disposizioni comuni e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-di-indennizzi-e-contributi-per-danni-di-guerra/art-57-accreditamento-di-fondi-agli-intendenti-di-finanza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it